



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI VINCOLO IDROGEOLOGICO IN AMBITO AGRICOLO FORESTALE

(l.r. 39/2000 e s.m.i. "LEGGE FORESTALE DELLA TOSCANA", articolo 40)

Sommario

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione	2
Art. 2 - Presentazione delle domande di autorizzazione e delle dichiarazioni, Organizzazione Apertura al Pubblico. ...	2
Art. 3 - Procedimenti amministrativi	5
Art. 4 Ulteriori adempimenti.....	6
Art. 5 Deposito cauzionale, rimboschimenti compensativi e versamento importi dovuti	6
Art. 6 Varianti e Autorizzazioni rilasciate da altri enti.....	7
Art. 7 Ulteriori documentazione integrativa ed obbligatoria.....	8
Art. 8 Autorizzazione in Sanatoria e Ripristino dello Stato dei Luoghi	8
Art. 9 Elenco regionale delle ditte boschive.	9
Art. 10 Tesserino di identificazione	9
Art. 11 Deroghe in materia di prevenzione degli incendi boschivi	10
Art. 12 Autorizzazione per Aree Attrezzate per l'accensione dei Fuochi.....	10
Art. 13 Determinazione della superficie massima annuale che può essere sottoposta a taglio.....	10
Art.14 Pubblicazione degli atti ed ulteriori determinazioni previste dal Regolamento Forestale	11
Art. 15 Criteri per la determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative in fase di emissione dell'ordinanza ingiuntiva di pagamento	11
Art. 16 Modalità e criteri per la concessione della rateazione del debito, derivante dall'irrogazione di sanzioni amministrative.....	13
Art.17 Utilizzo Introiti derivanti dalla Sanzioni Amministrative	13
Art. 18 - Iscrizione al libro regionale dei boschi da seme (LRBS).....	14
Art. 19. Opere connesse ed interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica o a permesso a costruire.	14

Approvato con D.C dell'Unione di Comuni del Pratomagno n. 5 del 12/03/2026



Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), **da ultimo modificata dalla l.r. 20 agosto 2025, n. 49**, e di seguito denominata legge forestale, disciplina quanto previsto dall'articolo 40 della citata legge in coerenza con i contenuti del Regolamento forestale della Toscana emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento Forestale della Toscana), di seguito denominato Regolamento forestale.
2. Il presente regolamento si applica al territorio dell'Unione dei Comuni del Pratomagno ed in particolare i Comuni di Loro Ciuffenna, Castiglion Fibocchi, Castelfranco Piandiscò ed ai territori dei Comuni per i quali vi è stato, ai sensi dell'art 13 della L.R. 22/15, il trasferimento delle funzioni della forestazione esercitate dalla Provincia di Arezzo: Arezzo, Bucine, Castiglion Fiorentino, Cavriglia, Civitella in Val di Chiana, Cortona, Foiano della Chiana, Laterina Pergine Valdarno, Lucignano, Marciano della Chiana, Monte San Savino, Montevarchi, San Giovanni Valdarno, Terranuova B.ni.
3. L'ufficio competente all'applicazione del presente Regolamento è il Servizio Forestazione
- Ufficio Vincolo Idrogeologico Forestale.
4. Il presente Regolamento è inerente unicamente alle competenze attribuite all'Unione ai sensi del l'art. 42 comma 4 della L.R. 39/2000 e successive modifiche e ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 217 del 24/11/2010 e alle deleghe acquisite, in particolare quelle definite dalla L.R. 22/15.
5. Il Presente Regolamento entra in vigore a partire dal 12/03/2026

Art. 2 - Presentazione delle domande di autorizzazione e delle dichiarazioni, Organizzazione Apertura al Pubblico.


Le domande di autorizzazione o le dichiarazioni, corredate di tutti gli allegati specificatamente previsti dal Regolamento forestale e dal presente regolamento, sono presentate al Protocollo dell'Unione dei Comuni Pratomagno tramite PEC, all'indirizzo segreteria@pec.unionepratomagno.ar.it, tramite raccomandata AR o di persona, presso gli uffici dell'Unione nei giorni ed orari stabiliti di seguito. Eventuali modifiche dei modelli da utilizzare per la presentazione delle domande di autorizzazione e delle dichiarazioni, scaricabile presso il sito della Unione nella pagina web dedicata al vincolo idrogeologico, saranno approvate con Determinazione dirigenziale del Responsabile del Servizio Competente

I **dati** e gli **allegati obbligatori** da presentare con le domande di autorizzazione e dichiarazione, salvo se diversamente specificato nel presente regolamento, sono i seguenti:

- a. copia di valido **documento di identità** del richiedente e di tutti i firmatari della domanda (salvo che il richiedente o i firmatari non firmino la domanda di fronte all'addetto al ricevimento delle domande che provvederà all'identificazione);
- b. **Codice fiscale** del richiedente o copia dello stesso
- c. **carta topografica/corografica** in scala 1:10.000 o 1:5.000 con delimitazione dell'area di intervento e/o indicazione delle opere che si intende realizzare;
- d. **estratto di mappa catastale** in scala 1:2000 o 1:4.000 con delimitazione dell'area di intervento e/o indicazione delle opere che si intende realizzare;
- e. Dati identificativi, codice fiscale o partita IVA del **direttore lavori** laddove la presenza sia obbligatoria per l'esecuzione degli interventi. ai sensi della l.r. 39/00 e del reg. for. 48/r;
- f. Dati identificativi, codice fiscale o partita IVA **dell'operatore autorizzato** all'esecuzione degli interventi.
- g. Dati identificativi, codice fiscale o partita IVA del proprietario **dei terreni** oggetto di intervento e tutti gli altri dati e le informazioni richieste nella modulistica;
- h. In caso di presentazione dell'istanza da parte di soggetto diverso dal richiedente dovrà essere allegata PROCURA all'invio dell'istanza a firma del richiedente.
- i. Per le domanda di **autorizzazioni presentate ai sensi dell'art. 95** del Regolamento Forestale 48/R è obbligatorio allegare relazione geologica conforme all' art. 75 dello stesso Regolamento;



- j. per le **autorizzazioni e dichiarazioni generiche** 4 foto in cui siano visibili punti di riferimento riscontrabili anche successivamente all'intervento o indicazione dei punti e direzione di presa nella cartografia allegata (nel caso di interventi di inferiori a 1000 mq o che comportino il taglio di meno di 4 piante possono essere presentate solo due foto);
 - k. per le **autorizzazioni in sanatoria** presentate ai sensi dell'articolo 85, comma 6 bis copia della ricevuta di pagamento delle sanzioni amministrative, qualora già non in possesso all'Ente;
 - l. **copia originale del contratto di vendita bosco in piedi** o **copia conforme** dello stesso (solo nel caso che il richiedente sia l'acquirente del bosco in piedi) o delega scritta del proprietario nel caso che il richiedente non sia il legittimo possessore dei terreni oggetto di intervento (con allegata copia del documento di identità del proprietario);
 - m. Per la realizzazione di **opere connesse temporanee** e, in particolare, per le piste di esbosco, deve essere riportato il tracciato planimetrico che dovrà essere corrispondente alla marcatura presente sul terreno. Se ritenuto necessario da parte del Responsabile del Procedimento, potranno essere richieste almeno **2 sezioni per ciascuna** pista in cui si riporti su piano quotato, altezza delle scarpate a monte e larghezza del piano viario prima.
 - n. Nel caso di utilizzo di **macchine operatrici forestali specializzate** per operazioni di taglio ed esbosco all'interno delle aree, dovrà essere allegata la cartografia delle linee di penetrazione e/o delle linee di movimentazione/concentramento.
 - o. Per i **tagli di manutenzione**, previsti dagli art. 38-42 del Regolamento Forestale, nel caso che l'intervento comporti il taglio di tutta la vegetazione arborea forestale su una superficie pari o superiore a 1000 mq, si dovrà allegare alla domanda anche specifica relazione che contenga una valutazione visiva dell'albero/i su basi biomeccaniche firmata da professionista abilitato, tale allegato può essere ritenuto non obbligatorio a seconda della natura dell'intervento dal Responsabile del Procedimento.
 - p. Per i **piani dei tagli o di gestione** da sottoporsi ad approvazione ai sensi dell'art. 44 del Regolamento Forestale 48/R, il richiedente o suo delegato deve presentare la documentazione prevista dallo stesso articolo su supporto elettronico e, per le cartografie, anche su file in formato vettoriale o compatibile. È obbligatorio che il database sia **decodificato** in modo da facilitarne l'uso e la consultazione.
 - q. Tale documentazione dovrà essere accompagnata da una **dichiarazione firmata e redatta dal professionista** che ha redatto il piano in cui si attesta la corrispondenza fra le due copie. La presentazione di copie cartacee della documentazione è facoltativa.
 - r. Costituisce **documentazione obbligatoria** da allegare all'istanze di autorizzazione al taglio e/o di autorizzazione al taglio ed opere connesse, un **progetto di taglio** nei seguenti casi:
 - i. tagli di utilizzazione delle fustaie che interessano superfici superiori a 3 ettari;
 - ii. tagli a raso di cui all'articolo 37 del Regolamento Forestale;
 - iii. acquisizione dell'autorizzazione per silenzio-assenso, decorsi i termini previsti nei casi previsti dall'articolo 20, comma 4, dall'articolo 25, comma 3, dall'articolo 27 comma 3, dall'articolo 28 comma 2, dall'articolo 30 comma 2 del Regolamento Forestale;
 - iv. esecuzione dei tagli di sementazione e di sgombero nel caso di tagliate di superficie superiore a 3 ettari non previste da piani di gestione o di taglio, ai sensi dell'articolo 32 comma 9 del Regolamento Forestale;
 - v. esecuzione dei tagli di cui agli articoli 33, 35 e 36 del Regolamento Forestale, nel caso di tagliate di superficie superiore a 3 ettari non previste da piani di gestione o di taglio.
2. L'Ufficio del Servizio Forestazione è situato in via Perugia 2/a Loro Ciuffenna. L'orario di ricevimento al pubblico viene stabilito con determinazione dirigenziale del Responsabile del Servizio. Presso l'ufficio è possibile, previo appuntamento, nei giorni e negli orari stabiliti dal Responsabile del Servizio, l'inserimento on-line delle domande di autorizzazione o delle dichiarazioni con la procedura informatica ARTEA (SIGAF). Il richiedente a tale fine deve presentarsi con i dati e gli allegati di cui al comma 3.
3. Le domande di autorizzazione e le dichiarazioni devono essere presentate in singola copia, possono essere firmate dal richiedente davanti all'addetto al ricevimento delle stesse oppure, nel caso in cui siano trasmesse per posta, o con altri mezzi, deve essere allegata fotocopia del documento d'identità del richiedente stesso.
- Nel caso di domanda di autorizzazione, la stessa deve essere presentata corredata di marca da **bollo** di importo pari a quanto fissato per l'imposta di bollo dalla normativa vigente. Identica marca dovrà essere apposta sull'autorizzazione da consegnare all'ufficio preposto al momento del ritiro o inviata, tramite PEC. Qualora l'istanza sia presentata in formato telematico l'imposta di bollo potrà essere assolta utilizzando il **modulo per assolvimento virtuale**, tramite servizio telematico



servizio@e.bollo dell'Agenzia delle Entrate, tramite modelli **F23/F24** presso istituti bancari e/o uffici postali, o tramite apposito modulo scaricabile dal sito istituzionale dell'Ente.

In alternativa le domande di dichiarazione o autorizzazione possono essere presentate in singola copia cartacea tramite raccomandata o di persona presso gli uffici della Unione.

4. Le **domande di autorizzazione o le dichiarazioni non corredate di tutti i dati necessari**, o degli allegati indicati come obbligatori dal presente regolamento, o indicati dalla Legge Forestale e dal Regolamento Forestale 48/R come obbligatori, non sono ritenute valide e l'avvio del procedimento avviene solo a seguito della presentazione da parte dell'interessato dei dati o della documentazione mancanti. A tal fine il responsabile del procedimento provvede a comunicare agli interessati, entro 20 giorni nel caso di dichiarazioni ed entro 30 giorni per le autorizzazioni, l'esigenza di integrare la documentazione presentata al fine dell'avvio del procedimento. I termini previsti dalla legge e dai regolamenti in vigore per il rilascio del provvedimento finale decorrono dalla data della presentazione della documentazione richiesta.
6. Nel caso che **l'intervento richiesto non sia ammissibile** ai sensi della Legge Forestale e del Regolamento Forestale, il Responsabile del Procedimento provvede ad inviare comunicazione di non ammissibilità al richiedente entro i termini indicati al comma precedente.
7. Se la **documentazione** presentata è ritenuta **esaustiva** dal Responsabile del Procedimento, i termini previsti per il rilascio delle autorizzazioni o dichiarazioni, decorrono interamente dalla data in cui è pervenuta la documentazione integrativa
8. Le domande di dichiarazione, presentate ai sensi degli articoli 38, comma 2, 39, 40, 41 e 42 del Regolamento Forestale 48/R, relative all'esecuzione di tagli di manutenzione nelle pertinenze di elettrodotti, reti di servizio pubblico, ferrovie, viabilità pubblica, sezioni di opere idrauliche pubbliche, che interessino una lunghezza delle stesse opere superiore a 1 Km, presentate da parte degli **Enti gestori delle suddette reti di servizio pubblico**, o da soggetti da questi autorizzati, possono essere corredate di una cartografia topografica in scala massima 1: 25.000, con individuazione delle zone di intervento o opere oggetto di intervento, in sostituzione dell'allegato richiesto al comma 2, lettera b. Per le stesse domande non è obbligatorio allegare le i documenti richiesti al comma 2 ad eccezione di quanto al p.to "a" dello stesso comma.
9. Eventuali modifiche alla tipologia di documentazione obbligatoria da presentare congiuntamente alle domande di autorizzazione e dichiarazione potranno essere stabilite con specifico atto dirigenziale del Responsabile del Servizio Competente. Con lo stesso tipo di atto potranno essere stabilite modifiche alla tipologia di documentazione obbligatoria da presentare congiuntamente a qualunque domanda di autorizzazione o dichiarazione disciplinata dal presente regolamento.
10. Per le domande di **autorizzazione o dichiarazione** che vengono presentate dal richiedente con **procedura informatica ARTEA**, si applica quanto disposto dall'art. 6 comma 1 bis del regolamento forestale 48/R e smmii. Il richiedente deve presentarsi all'appuntamento prefissato con tutti i documenti necessari di cui al art.2 comma 2 del presente regolamento già predisposti e precedentemente compilati.
11. Per le istanze di autorizzazione o dichiarazione in cui sono riportati **rilievi eseguiti con tecnologia GPS** è necessario consegnare all'ufficio i relativi file in formato .shp, gpx o dxf tramite PEC.
12. Per quanto riguarda le istanze relative al **recupero e ripristino dei luoghi previsti dall'art. 80 bis** del Regolamento forestale 48/R, oltre alla documentazione espressamente prevista dall'articolo stesso è necessario allegare:
 - ✓ Piano Quotato
 - ✓ Elaborazione dello stato di progetto per individuare volumi di movimentazione terra (art. 95) e modalità di conguaglio ed eventuale presentazione di relazione geologica. Solo per interventi di modesta entità o in aree di comprovata stabilità, è sufficiente una relazione geologica semplificata basata su dati idonei a confermare la fattibilità delle opere ai sensi di quanto previsto dall'art. 75 del Regolamento Forestale.
 - ✓ Dettaglio cartografico e progettuale dello stato dei luoghi prima e dopo l'intervento.



Art. 3 - Procedimenti amministrativi

1. Fatti salvi i casi di cui all'art. 2, comma 8 di c.s., l'avvio del procedimento amministrativo avviene con il ricevimento della pratica da parte della Unione dei Comuni del Pratomagno.
2. Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Competente, fatti salvi i casi specifici indicati dal presente regolamento.
3. Per le domande d'autorizzazione **l'avvio del procedimento** è comunicato all'interessato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della pratica, mentre per le domande di dichiarazione l'avvio di procedimento non deve essere comunicato. Per le sole autorizzazioni tale comunicazione non è obbligatoria ove il procedimento sia concluso entro trenta giorni.
4. Il responsabile del procedimento, o altro incaricato nominato dal responsabile stesso, può richiedere eventuale documentazione integrativa necessaria alla valutazione degli interventi, in relazione alle caratteristiche degli stessi ed a quelle dei luoghi in cui se ne prevede la realizzazione.

La richiesta interrompe, per una sola volta, e per il termine massimo di 30 giorni, la decorrenza dei termini per la conclusione del procedimento amministrativo.


Se la documentazione presentata è ritenuta esaustiva dal Responsabile del Procedimento, i termini previsti per il rilascio delle autorizzazioni o dichiarazioni, decorrono nuovamente dalla data in cui è pervenuta la documentazione integrativa. Nel caso che la documentazione integrativa non pervenga entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta da parte del richiedente, il responsabile del procedimento adotta provvedimento idoneo di conclusione del procedimento amministrativo entro il termine previsto dalla comunicazione di avvio del procedimento.

5. Il responsabile del procedimento può avvalersi, per l'istruttoria, della collaborazione di personale dipendente e/o esterno incaricato con specifica determinazione dirigenziale.
6. I procedimenti relativi a domande di autorizzazione e di dichiarazione si concludono, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal presente regolamento entro i termini stabiliti dalla Legge Forestale dal relativo Regolamento Forestale. Nei casi delle domande di autorizzazione il procedimento si conclude con atto dirigenziale da parte del Responsabile del Servizio Competente da adottarsi entro i seguenti termini:
 - a. 90 giorni dal ricevimento per le domande relative all'approvazione dei piani di gestione o di taglio di cui all'articolo 44 del Regolamento forestale e dei piani di coltura di cui all'articolo 67 della Legge forestale;
 - b. 45 giorni dal ricevimento per tutte le altre domande di autorizzazione.

7. Per le domande di autorizzazione e di dichiarazione relative ad attività da esercitarsi all'interno di **Siti di Interesse Comunitario, aree protette o altro territorio istituito ai sensi delle normative regionali o nazionali vigenti in materia**, si applica quanto previsto con il disposto dalla Legge Regionale 30/2015 art 123 bis. In tal caso si applica anche quanto previsto dall'art. 16 e 17 della L. 241/1990.

In attesa del rilascio del nulla osta/autorizzazione da parte dell'autorità competente, il Responsabile del Procedimento sospende l'istruttoria dell'istanza di autorizzazione o dichiarazione e informa il richiedente, per iscritto o verbalmente, della stessa istanza.

8. Nei casi in cui il regolamento forestale prevede **l'acquisizione dell'autorizzazione per silenzio-assenso**, la stessa deve intendersi rilasciata alla scadenza del termine indicato al comma 6, salvo che entro tale termine, con apposito atto, non sia comunicato un provvedimento di diniego o di sospensione. Entro detto termine possono essere comunicate prescrizioni vincolanti per l'esecuzione dei lavori.
9. Per le **dichiarazioni il procedimento si conclude per silenzio-assenso dopo 20 giorni** dalla data di ricevimento delle stesse, fatta salva l'adozione entro tale termine di apposito atto con il quale sia comunicato un provvedimento di diniego. Entro detto termine devono essere comunicate eventuali prescrizioni vincolanti per l'esecuzione dei lavori.
10. I pareri relativi a **procedimenti di autorizzazione inoltrate dai Comuni** ai sensi dell'art. 42, comma 6 della Legge forestale saranno resi entro 45 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza comunale. Il provvedimento di autorizzazione o di diniego è trasmesso al Comune congiuntamente a copia dell'istanza



trasmessa dal comune vidimata con timbro della Unione dei Comuni del Pratomagno; copia dell'autorizzazione deve essere allegata al provvedimento abilitativo comunale.

11. Qualora relativamente ad un'istanza debba essere adottato un **provvedimento di diniego**, lo stesso può essere adottato unicamente dopo aver adempiuto a quanto previsto dall'art. 10 bis della L.241/1990. Pertanto, il Responsabile del Procedimento invia comunicazione di diniego al richiedente dell'istanza, a mezzo PEC o per raccomandata A/R, indicando i motivi di diniego. Dopo 10 giorni dalla notifica di suddetta comunicazione se il destinatario della comunicazione di diniego non presenta osservazioni o le stesse non possono essere accolte il Responsabile del Procedimento adotta provvedimento di diniego definitivo.
12. Il richiedente può in qualunque momento, prima della fine del procedimento amministrativo, richiedere il ritiro dell'istanza presentata, mediante richiesta scritta motivata trasmessa all'ufficio vincolo idrogeologico. In tal caso il responsabile del procedimento adotta idoneo provvedimento a chiusura del procedimento amministrativo.

Art. 4 Ulteriori adempimenti

1. Qualora venga richiesto nell'atto autorizzativo, i titolari di autorizzazioni, o per essi i direttori dei lavori, sono tenuti a dare preventiva comunicazione all'Ente competente della data di effettivo inizio dei lavori, fatte salve le comunicazioni previste dall'art. 8 commi 2 bis e ter, dall'art. 72 commi 7 bis e 7 ter del Regolamento Forestale
2. Nei casi di cui agli articoli 7, comma 5 e 72, comma 6 del Regolamento forestale il Responsabile del procedimento può impartire ulteriori prescrizioni, sospendere i lavori o revocare le autorizzazioni dandone comunicazione al titolare dell'autorizzazione e al possessore del bene oggetto dei lavori con specifico atto dirigenziale. Copia dell'atto è trasmessa al competente comando stazione dei Carabinieri Forestali.
3. Nei casi di cui all'articolo 85, comma 1, della Legge forestale, il Responsabile del procedimento, con le modalità indicate nello stesso articolo, prescrive gli interventi necessari, fissandone i criteri, modalità e tempi d'esecuzione. Copia dell'atto è trasmessa al competente comando stazione dei Carabinieri Forestali.

Art. 5 Deposito cauzionale, rimboschimenti compensativi e versamento importi dovuti

1. Qualora la Legge Forestale o il Regolamento forestale prevedano la costituzione di un deposito cauzionale questo dovrà essere costituito, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento forestale, da effettuarsi tramite deposito cauzionale/polizza fidejussoria bancaria o assicurativa vincolata a favore della Unione del Pratomagno. I termini per lo svincolo di tale polizza fidejussoria vengono indicati nell'atto autorizzativo o nell'atto che ne ha richiesto la costituzione.
2. Nel caso che il titolare della richiesta di una trasformazione boschiva non effettui il prescritto rimboschimento compensativo il versamento degli importi di cui all'art. 81, comma 6, del Regolamento forestale deve essere effettuato, indicando la causale, deposito cauzionale/polizza fidejussoria bancaria o assicurativa vincolata a favore della Unione del Pratomagno.
3. La costituzione del deposito cauzionale/polizza fidejussoria bancaria o assicurativa vincolata a favore della Unione del Pratomagno è comunque richiesta nei casi previsti dal Regolamento Forestale e dalla Legge Forestale, tra i quali in particolare:
 - a. taglio a buche o strisce ai sensi del art. 33, comma 4;
 - b. taglio raso di fustaia ai sensi del art. 37, comma 4;
 - c. conversione del bosco e sostituzione di specie art. 17, comma 8;
 - d. altri casi previsti dal Regolamento Forestale e dalla Legge Forestale per i quali è obbligatoria la costituzione del deposito cauzionale.
 - e. altri casi previsti dal Regolamento Forestale e dalla Legge Forestale per i quali è facoltativa la costituzione del deposito cauzionale ma che viene comunque disposta dal Responsabile del procedimento con specifico atto.



4. Nei casi previsti dal comma 3 l'entità del deposito cauzionale è determinata basandosi sugli importi previsti dal Prezzario Regionale Opere Forestali della Regione Toscana vigente. Tali depositi cauzionali, per gli interventi di rimboschimento non possono comunque superare la misura massima di 100 euro ogni 100 mq a garanzia della rinnovazione artificiale/naturale del soprassuolo e di 80 euro ogni 100 mq a garanzia dell'esecuzione delle cure colturali successive all'impianto. La cauzione a garanzia degli interventi di rimboschimento viene richiesta anche per gli interventi soggetti a rimboschimento naturale. La cauzione a garanzia delle cure colturali per interventi di rimboschimento viene richiesta per un periodo di validità minimo di 5 anni. Sono fatti salvi gli importi delle cauzioni suddette fissati direttamente dalla Legge Forestale (L.R. 39/2000) e/o dal Regolamento Forestale (Reg. For. 48/R).
5. Gli atti di autorizzazione relativi agli interventi di cui al presente articolo soggetti a preventiva costituzione di deposito cauzionale/polizza fidejussoria bancaria o postale potranno essere ritirati solo previa dimostrazione documentale all'ufficio vincolo idrogeologico della costituzione del deposito cauzionale richiesto.
6. Gli interventi previsti dai Piani dei tagli o di gestione approvati, per i quali è prevista la costituzione di un deposito cauzionale/polizza fidejussoria bancaria o postale ai sensi del Regolamento Forestale 48/R, potranno avere inizio solo previa dimostrazione documentale all'ufficio competente dell'ente della costituzione del deposito cauzionale/polizza fidejussoria bancaria o postale. A tale fine entro 20 giorni dalla presentazione della dichiarazione prevista dall'art. 44 del Regolamento Forestale 48/R, il Responsabile del Procedimento invia comunicazione scritta al richiedente, indicando l'importo totale della cauzione (da calcolarsi con le stesse modalità indicate ai commi 4, 5, 6) e le modalità di costituzione dello stesso deposito.
7. La cauzione per le cure colturali può comunque essere costituita anche successivamente a quella del rimboschimento e il ritiro dell'atto di autorizzazione è comunque condizionato alla costituzione quanto meno della cauzione prevista per il rimboschimento. Così come lo svincolo della cauzione per il rimboschimento è condizionato alla costituzione della cauzione per le cure colturali.

Art. 6 Varianti e Autorizzazioni rilasciate da altri enti

1. Le autorizzazioni per varianti preliminari o in corso d'opera, relative a lavori od opere disciplinati dal Regolamento forestale, per le quali sia in corso di validità una precedente autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, sono acquisite per silenzio-assenso decorsi 45 giorni dalla data di ricevimento della domanda, purché la variante non preveda:
 - a. variazioni o deroghe alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
 - b. variazioni superiori al 10% dei volumi di scavo o riporto autorizzati;
 - c. variazioni della tipologia, qualità e composizione del terreno da riportare;
 - d. variazioni relative all'estensione delle superfici interessate agli interventi superiori al 10% dell'estensione autorizzata;
 - e. variazioni dell'identificazione catastale dei terreni interessati dagli interventi autorizzati o dichiarati;
 - f. variazione della tipologia di taglio boschivo da effettuare;
 - g. variazioni del tracciato della viabilità temporanea non funzionale e non connessi alle attività selvicolturali ed agricole autorizzate;
 - h. variazioni della larghezza del piano viario autorizzata relativamente alla viabilità permanente o temporanea;
 - i. interventi non autorizzabili ai sensi delle disposizioni della Legge Forestale e del Regolamento Forestale.
2. Per l'acquisizione delle autorizzazioni per silenzio-assenso, di cui al comma 1, la variante deve fare espresso riferimento all'autorizzazione precedente, evidenziando tutte le variazioni attraverso grafici in stato sovrapposto e con apposito aggiornamento della rimanente documentazione del progetto. Le relative domande di autorizzazione dovranno essere presentate tramite apposita domanda di autorizzazione e secondo le procedure amministrative stabilite dal presente regolamento. Nella richiesta di variante dovranno essere esplicitate le motivazioni per le quali si richiede la stessa.
3. Le autorizzazioni di cui al comma 1 hanno validità fino alla scadenza della precedente autorizzazione.
4. La validità di autorizzazioni o dichiarazioni rilasciate o presentate ad altri enti, non può essere prorogata o rinnovata, salvo se diversamente specificato nel Regolamento Forestale, ma dovrà essere presentata nuova istanza di autorizzazione o dichiarazione.



5. L'attuazione di qualunque intervento non previsto dai Piani dei Tagli o Piani di Gestione approvati ed in corso di validità ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento Forestale 48/R, o da eseguire, con modalità diverse da quanto previsto dai piani stessi, è soggetta a specifica domanda di autorizzazione (autorizzazione in variante al piano), indipendentemente dalla tipologia di intervento, fatti salvi i casi di deroga o proroga del periodo di taglio previsti dallo stesso articolo del Regolamento Forestale. Alla domanda di autorizzazione dovrà essere allegata tutta la documentazione prevista dall'art. 44 aggiornata rispetto al piano vigente.

Art. 7 Ulteriori documentazione integrativa ed obbligatoria

1. Il rilascio delle autorizzazioni per interventi che comportino riporti attuati con terre e/o rocce di scavo, provenienti da terreni diversi da quelli in cui si attueranno i riporti stessi, e comunque solo per fini connessi all'attività agricola o forestale, potrà avvenire solo previa dimostrazione documentale da parte del richiedente che il materiale di riporto non costituisce rifiuto ed è conforme alla normativa ambientale di cui al D.lgs 152/2006 in materia di terre e rocce di scavo. Per tale fine il richiedente dovrà allegare alla domanda tutta la documentazione idonea rilasciata/presentata agli Enti competenti in materia. In caso contrario il procedimento non potrà essere avviato da parte del Responsabile del Procedimento e l'istanza deve essere sospesa. Nei casi sottoposti al rilascio di autorizzazione, disciplinati dall'art. 95 del Regolamento Forestale, il Responsabile del Procedimento o suo incaricato, può richiedere ad integrazione della documentazione presentata, valutata l'entità degli interventi da eseguire, apposita relazione tecnico agronomica dettagliata, contenente eventualmente anche una relazione geologica semplificata dei terreni, una descrizione degli interventi, dei movimenti terra ed opere che verranno realizzati.
2. Per gli interventi di cui all'articolo 25 comma 2 del Regolamento Forestale, il progetto di taglio deve evidenziare anche i motivi, ricompresi tra quelli indicati nel comma citato, per i quali non è ritenuto opportuno procedere all'avviamento all'alto-fusto.
3. Salvo se diversamente disposto dalle norme previste dal Regolamento Forestale il progetto di taglio deve evidenziare le caratteristiche del soprassuolo e dei terreni oggetto di intervento oltre le tecniche d'intervento idonee a garantire il migliore sviluppo del bosco senza comprometterne la stabilità.

Art. 8 Autorizzazione in Sanatoria e Ripristino dello Stato dei Luoghi

1. L'autorizzazione in sanatoria per la regolarizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, art. 42 comma 4 L.R. 39/00 e s.m.i., può essere acquisita per le opere o le trasformazioni effettuate in assenza di autorizzazione e/o dichiarazione, che risultano conformi alla normativa vigente in materia di vincolo idrogeologico e del presente Regolamento Forestale 48/R, secondo quanto stabilito dall'articolo 85, comma 6 bis della LR 39/00 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il rilascio dell'autorizzazione in sanatoria è condizionato al pagamento della sanzione amministrativa da parte del trasgressore o dell'obbligato in solido. Alle domande di autorizzazione in sanatoria, fatto salvo quanto specificatamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le stesse procedure amministrative stabilite da questo Regolamento per le domande di autorizzazione in materia di vincolo idrogeologico.
3. La presentazione della domanda di autorizzazione in sanatoria interrompe i termini del procedimento di imposizione del ripristino o di altri provvedimenti cautelativi emessi dal Responsabile del procedimento. L'eventuale diniego all'istanza di autorizzazione in sanatoria fa' decorrere automaticamente, ed interamente, a partire dalla data di protocollo dello stesso atto di diniego, i termini indicati negli eventuali provvedimenti cautelativi emessi dal Responsabile del Procedimento precedentemente alla presentazione della stessa istanza di autorizzazione in sanatoria.
4. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo è, comunque, soggetta ai procedimenti amministrativi stabiliti dal presente regolamento ed in particolare dagli articoli 2 e 3.
5. L'autorizzazione in sanatoria viene rilasciata solo nel caso che le opere eseguite od in corso di esecuzione siano conformi alla Legge Forestale e al Regolamento Forestale.
6. Per accedere alla procedura di regolarizzazione, il richiedente dovrà corredare la domanda di autorizzazione in sanatoria con gli elaborati timbrati e sottoscritti da tecnico abilitato e con l'attestazione dell'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa.




7. Per tutte quelle opere eseguite in assenza di titolo autorizzativo ed in violazione alla normativa vigente in materia di vincolo idrogeologico e del Regolamento Forestale della Regione Toscana, la Unione dei Comuni del Pratomagno può prescrivere i lavori di immediato ripristino, consolidamento o adeguamento che risultino compatibili con il territorio e da realizzarsi nei termini temporali stabiliti dall'Amministrazione stessa secondo quanto stabilito dall'art. 85 del L.R. 39/2000.
8. Nel caso in cui il trasgressore ed il possessore, a qualunque titolo, del bene oggetto di violazione, siano soggetti diversi i lavori di ripristino sono prescritti anche a carico del possessore in quanto obbligato in solido ai sensi dell'art. 6 della L.689/1981.
9. Alle procedure amministrative inerenti all'imposizione di opere di ripristino di cui al precedente comma 3 si applicano i criteri generali stabiliti dalla L. 241/1990 (comunicazione avvio procedimento, indicazione responsabile procedimento, termini istruttori, ecc..).

Art. 9 Elenco regionale delle ditte boschive.

1. Le imprese boschive con sede legale nei Comuni di competenza della Unione dei Comuni del Pratomagno e/o con sede legale al di fuori del territorio della Regione Toscana possono presentare istanza di iscrizione all'Elenco regionale delle ditte boschive presso questa Unione - Ufficio forestazione, ai sensi dell'art. 8bis, comma 2 del regolamento forestale e devono essere presentate dal legale rappresentante.
2. Le domande di iscrizione devono essere effettuate presentando utilizzando il modello predisposto corredato di tutti gli allegati specificatamente previsti dalle norme regionali e/o dal presente regolamento, sono presentate a mano, a mezzo posta, tramite corriere e/o tramite PEC al protocollo dell'Unione.
3. Le istanze, salvo le esenzioni di legge, devono essere presentate in bollo apponendo apposita marca del valore legale corrente al momento della presentazione.
4. La documentazione da allegare alle istanze deve essere presentata in unica copia.
5. Nel caso di persone giuridiche o enti pubblici, la domanda o dichiarazione deve essere presentata dal legale rappresentante o dal dirigente responsabile, specificando le generalità della persona giuridica ed il titolo in base al quale quest'ultima è legittimata alla presentazione della stessa.
6. Entro il 31 dicembre di ogni anno il legale rappresentante di un'impresa boschiva iscritta all'elenco regionale è tenuto a presentare al protocollo dell'Ente competente una dichiarazione attestante il mantenimento dei requisiti obbligatori nonché l'aggiornamento dei requisiti facoltativi e del personale in forza.
7. Prima dell'accesso nel cantiere di lavoro di personale diverso da quello indicato in fase di domanda, l'impresa deve aggiornare l'elenco degli operatori.
8. Per la dichiarazione annuale di conferma dei requisiti e/o per l'aggiornamento dell'elenco degli operatori in forza, l'impresa dovrà utilizzare l'apposito modello.
9. La documentazione è scaricabile dal sito istituzionale dell'Unione – Servizio Forestazione - Ufficio Vincolo Idrogeologico Forestale.

Art. 10 Tesserino di identificazione

1. Le imprese boschive con sede legale nei Comuni di competenza della Unione dei Comuni del Pratomagno e/o con sede legale al di fuori del territorio della Regione Toscana possono presentare istanza di iscrizione all'Elenco regionale delle ditte boschive presso questa Unione - Ufficio forestazione, ai sensi dell'art. 8bis, comma 2 del regolamento forestale e devono essere presentate dal legale rappresentante.
2. Le domande di iscrizione devono essere effettuate presentando utilizzando il modello predisposto corredato di tutti gli allegati specificatamente previsti dalle norme regionali e/ dal presente regolamento, sono presentate a mano, a mezzo posta, tramite corriere e/o tramite PEC al protocollo dell'Unione.
3. Le istanze, salvo le esenzioni di legge, devono essere presentate in bollo apponendo apposita marca del valore legale corrente al momento della presentazione.
4. Alla domanda di richiesta rilascio tesserini di identificazione dovrà essere allegata una ulteriore marca da bollo del valore legale corrente per l'atto di rilascio.



5. La documentazione è scaricabile dal sito istituzionale dell'Unione – Servizio Forestazione - Ufficio Vincolo Idrogeologico Forestale.
6. A decorrere dal 01/01/2028 entreranno in vigore le disposizioni obbligatorie in relazione alla formazione professionale previste dall'art. 16 della L.R. 39/2000 e s.m.i, che saranno requisito obbligatorio per il rilascio dei tesserini di identificazione.

Art. 11 Deroghe in materia di prevenzione degli incendi boschivi

1. Deroghe ai divieti imposti dal capo IV –Prevenzione, salvaguardia e tutela del territorio dagli incendi boschivi del Regolamento Forestale, possono essere autorizzate dal Responsabile del Procedimento, limitatamente ai casi previsti dall'articolo 68 dello stesso Regolamento.
2. Il richiedente dovrà presentare domanda all'Ufficio del Servizio Forestazione della Unione dei Comuni del Pratomagno secondo le modalità previste dal presente regolamento.
3. Le domande di autorizzazione di cui al presente articolo sono presentate dal soggetto responsabile dell'esecuzione dell'azione per la quale si richiede l'autorizzazione.
4. Nel caso che il richiedente non sia il legittimo proprietario dei terreni, o il legittimo possessore, il richiedente dovrà allegare alla domanda autorizzazione scritta del proprietario che autorizza il richiedente all'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 68, comma 1 del Regolamento Forestale e delega all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni. In tale dichiarazione dovranno essere evidenti gli estremi catastali dei terreni in cui verranno realizzati gli interventi ed il titolo di possesso degli stessi.
5. Nella domanda di autorizzazione dovranno essere indicati, in modo dettagliato, le modalità con cui verranno eseguiti gli interventi per i quali si richiede l'autorizzazione, nonché la tipologia e quantità di dispositivi antincendio disponibili. Dovranno essere altresì descritti tutti gli interventi ed opere che si metteranno in atto per prevenire la diffusione di incendi boschivi.
6. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo e comunque soggetta ai procedimenti amministrativi stabiliti dal presente regolamento ed in particolare dagli articoli 2 e 3.
7. Le domande di autorizzazione di cui al presente articolo, nei casi in cui le deroghe siano richieste per l'espletamento di campeggi temporanei, sono escluse dalla presentazione degli allegati previsti dall'articolo 2, comma 2 lettera d del presente regolamento.

Art. 12 Autorizzazione per Aree Attrezzate per l'accensione dei Fuochi.

1. L'autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 64 del Regolamento Forestale è rilasciata con specifico atto dirigenziale contenente fra l'altro, le prescrizioni costruttive e le precauzioni da adottare per l'accensione dei fuochi al fine di evitare rischi di incendio boschivo ai sensi del comma 3 dello stesso articolo del Regolamento Forestale. L'autorizzazione rilasciata può altresì specificare limitazioni nei periodi e negli orari giornalieri in cui è consentito l'uso dell'area attrezzata.
2. Le prescrizioni imposte nell'atto di autorizzazione di cui al comma precedente devono essere obbligatoriamente esposte sugli appositi cartelli previsti dal comma 4 dell'articolo 64 del Regolamento forestale.
3. Il Responsabile del Procedimento può con specifico atto dirigenziale per le aree attrezzate già esistenti nelle aree di cui all'articolo 59, comma 1 del Regolamento Forestale, con le modalità previste dal piano pluriennale regionale relativo all'attività antincendi boschivi (AIB) di cui all'articolo 74 della legge forestale 39/2000 e s.m.i, prescrivere l'eventuale adeguamento delle opere, le precauzioni da adottare per l'accensione del fuoco e la normativa d'uso da esporre in appositi cartelli.
4. Il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo e comunque soggetta ai procedimenti amministrativi stabiliti dal presente regolamento ed in particolare dagli articoli 2 e 3.

Art. 13 Determinazione della superficie massima annuale che può essere sottoposta a taglio

1. La superficie massima che per l'anno silvano successivo può essere sottoposta a tagli boschivi, di cui all'articolo 43 del regolamento Forestale, è determinata entro il 30 giugno di ogni anno con Deliberazione della Giunta, sentito il Responsabile del Servizio Competente e verrà trasmessa ai Comuni della Unione nonché ai comandi stazione dei Carabinieri Forestali, per la pubblicazione.




2. Al raggiungimento della superficie massima ammissibile per ogni anno silvano, le ulteriori dichiarazioni o richieste di autorizzazione vengono sospese, dandone comunicazione agli interessati, e posticipate al successivo anno silvano, nel quale hanno priorità rispetto alle nuove dichiarazioni e richieste di autorizzazione.

Art.14 Pubblicazione degli atti ed ulteriori determinazioni previste dal Regolamento Forestale


1. Le disposizioni e le specifiche tecniche di cui all'art. 11, commi 3 e 4, e all'art. 66, comma 7 del Regolamento forestale sono approvate con specifico atto dirigenziale e sono pubblicizzate con affissione all'Albo Pretorio della Unione dei Comuni del Pratomagno e dei Comuni facenti parte.
2. Le disposizioni e/o le specifiche tecniche di competenza della Unione dei Comuni del Pratomagno, di cui all'articolo 12, comma 2, all'articolo 66, comma 6 e all'articolo 88, commi 3 e 4 del Regolamento Forestale sono approvate con delibera della Giunta e pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
3. Le disposizioni e/o le specifiche tecniche di competenza della Unione dei Comuni del Pratomagno di cui all'articolo 15, comma 3, all'articolo 55, comma 2, all'articolo 86 commi 11 e 12 del Regolamento Forestale sono approvate con specifico atto dirigenziale del Responsabile del Servizio Competente e sono pubblicizzate con affissione all'Albo Pretorio della Unione dei Comuni del Pratomagno e dei comuni facenti parte.
4. Nel caso delle determinazioni di cui all'articolo 55, comma 2 lettera a del Regolamento Forestale l'atto dirigenziale, di cui al comma 3, potrà essere emesso solo quando saranno trascorsi 30 giorni dalla avvenuta comunicazione al proprietario interessato.

Art. 15 Criteri per la determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative in fase di emissione dell'ordinanza ingiuntiva di pagamento

1. Il presente articolo stabilisce i criteri generali per la determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative in fase di emissione dell'ordinanza ingiuntiva di pagamento da parte degli organi competenti di polizia forestali e da parte dell'Unione dei Comuni del Pratomagno.
2. Gli scritti difensivi, inerenti all'irrogazione delle sanzioni amministrative, sono presentati, a norma delle leggi vigenti, al Responsabile del Servizio Competente entro 30 (trenta) giorni dalla data di contestazione e/o notifica della violazione.
3. Se dagli scritti difensivi presentati dagli interessati e/o dalla documentazione presente agli atti risulta evidente che:
 - i. il trasgressore ha commesso una violazione di lieve entità, o si è adoperato per limitare le conseguenze dell'illecito e non risulta aver commesso precedenti infrazioni della stessa natura oppure si trova in condizioni di particolare disagio economico puntualmente documentate: si applica una sanzione pari al minimo editale o, se questo non è espresso, ad 1/10 del massimo.
 - ii. Il trasgressore ha commesso una violazione di non grave entità, o si è adoperato per limitare le conseguenze dell'illecito e non risulta aver commesso precedenti infrazioni della stessa natura: si applica una sanzione pari a 2 volte il minimo o, se questo non è espresso, ad 1/3 del massimo se più favorevole per il trasgressore.
 - iii. Non emergono le attenuanti di cui ai punti precedenti, la violazione sussiste ma gli scritti difensivi hanno evidenziato un problema interpretativo della norma applicata che non è manifestamente infondato, anche se non meritevole di accoglimento: si applica una sanzione pari 2,5 volte il minimo editale o ad un 1/2 del massimo, se più favorevole; se il minimo non è espresso si applica una sanzione pari ad 1/2 del massimo.
 - iv. Non emergono elementi attenuanti, né problemi interpretativi e quelli eventualmente proposti negli scritti difensivi sono del tutto infondati: si applica una sanzione pari a 3 volte il minimo o, se questo non è espresso, a 2/3 del massimo, aumentabile fino a 4 volte il minimo in relazione alla gravità dell'infrazione.
 - v. Si tratta di una violazione di grave entità: risulta provato il dolo; si applica una sanzione pari al massimo editale.
 - vi. Il trasgressore ha commesso la violazione in concorso con più persone in qualità di soci o comproprietari: si applica la sanzione calcolata ai sensi dei punti precedenti gradualmente



- ridotta del 25% in ragione del numero dei soggetti obbligati, fino all'applicazione del minimo editale per ciascuno dei correi.
4. Salvo diversi casi di recidiva previsti dalla legge, nel caso in cui chi abbia commesso una violazione amministrativa accertata con ordinanza ingiunzione divenuta inoppugnabile o con sentenza definitiva:
 - i. commetta un'altra violazione della stessa natura nei due anni successivi: l'ammontare della sanzione calcolata ai sensi del comma 2 è aumentata del 15% fino all'applicazione del massimo editale.
 - ii. Commetta una terza o ulteriori violazioni della stessa natura nei due anni successivi: l'ammontare della sanzione calcolata ai sensi dei punti precedenti è aumentata del 20% per ogni precedente violazione fino all'applicazione del massimo editale.
 5. Per esigenze motivate il Responsabile del Procedimento, espletata un'opportuna indagine amministrativa, può stabilire, giudicando secondo equità, un ammontare diverso per le sanzioni amministrative, rescindendo da criteri di cui al comma 2, purché l'ammontare delle sanzioni amministrative irrogate si collochi fra il minimo ed il massimo stabilito dalla legge, siano fatti salvi i criteri di cui ai commi 3 e 2 p.to VI. In tali casi il Responsabile del Procedimento motiva adeguatamente i criteri adottati per stabilire l'ammontare della sanzione amministrativa nell'ordinanza di ingiunzione.
 6. Gli scritti difensivi o la richiesta di audizione presentati oltre i termini stabiliti dalla L. 689/1981, sono considerati nulli e non vengono valutati ai fini istruttori. In tal caso fa fede la data di spedizione del timbro postale o la data di ricezione da parte dell'Ente Competente nel caso di consegna a mano. Tale documentazione può essere presentata in carta semplice.
 7. Qualora il trasgressore o gli obbligati in solido non abbiano presentato alcun scritto difensivo entro i termini stabili L. 689/1981 o non abbiano fatto espressa richiesta di audizione, si applica quanto segue, tenendo in considerazione la documentazione disponibile agli atti e quanto emerso in sede di indagine amministrativa:
 - i. il trasgressore ha commesso una violazione di lieve entità, o si è adoperato per limitare le conseguenze dell'illecito, non risulta aver commesso precedenti infrazioni della stessa natura, oppure si trova in condizioni di particolare disagio economico puntualmente documentate, si applica una sanzione pari due volte e mezzo il minimo editale.
 - ii. Non emergono elementi attenuanti né problemi interpretativi della norma, si applica una sanzione pari a 3 volte e mezzo il minimo.
 - iii. Si tratta di una violazione di grave entità, risulta provato il dolo, si applica una sanzione pari al massimo editale.
 - iv. Il trasgressore ha commesso la violazione in concorso con più persone in qualità di soci o comproprietari, si applica la sanzione calcolata ai sensi dei punti precedenti gradualmente ridotta del 25% in ragione del numero dei soggetti obbligati, fino all'applicazione del minimo editale per ciascuno dei correi.
 8. Nei casi di cui al comma 7 trovano comunque applicazione i criteri stabiliti dal comma 3 per la recidiva.
 9. Per esigenze motivate il Responsabile del Procedimento, espletata un'opportuna indagine amministrativa, può stabilire, giudicando secondo equità, un ammontare diverso per le sanzioni amministrative, prescindendo da criteri di cui al comma 5, purché l'ammontare delle sanzioni amministrative irrogate si collochi fra il minimo ed il massimo stabilito dalla legge, siano fatti salvi i criteri di cui al comma 2 e 5 p.to IV. In tali casi il Responsabile del Procedimento motiva adeguatamente i criteri adottati per stabilire l'ammontare della sanzione amministrativa nell'ordinanza di ingiunzione.
 10. Sono stabiliti i seguenti criteri per la determinazione dell'ammontare del danno forestale (art. 84 LR 39/2000 e s.m.i), in fase di emissione dell'ordinanza ingiuntiva di pagamento:
 - i. Il danno commesso viene valutato secondo le modalità stabilite dalla Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 84, comma 5 della L.R. 39/2000 e s.m.i.;
 - ii. In sede di emissione di ordinanza ingiuntiva si applica una sanzione dal doppio al sestuplo del danno commesso a seconda della gravità del danno stesso valutata dal Responsabile del Procedimento in base al danno forestale indicato dai verbalizzanti;
 11. L'ufficio Forestazione della Unione dei Comuni provvede semestralmente a comunicare all'ufficio ragioneria i ruoli di riscossione coatta emessi ed approvati.
 12. Resta fermo che i termini dei procedimenti amministrativi inerenti verbali di contestazione di illecito amministrativo, nonché inerenti eventuali scritti difensivi ad essi collegati, per i quali si applica



quanto disposto dall'articolo 24 della L. 689/1981, rimangono sospesi fino a diversa comunicazione dell'autorità giudiziaria.

13. Avverso le ordinanze ingiuntive emesse ai sensi della L. 689/81 è ammesso il ricorso in opposizione al Tribunale territorialmente competente entro 30 giorni dalla data della notifica.

Art. 16 Modalità e criteri per la concessione della rateazione del debito, derivante dall'irrogazione di sanzioni amministrative

1. I criteri per la concessione della rateazione dei debiti, derivanti dall'emissione di un'ordinanza di ingiunzione di pagamento o iscritti a ruolo derivanti dall'avvenuta irrogazione di sanzioni di natura amministrativa sono i seguenti:
 - a) Qualora il reddito complessivo annuo sia inferiore a 16.000,00 € le rate mensili dovranno essere inferiori allo 0,5% di tale reddito;
 - b) qualora il reddito complessivo annuo risulti compreso tra euro 16.000,00 ed euro 32.000,00, le rate mensili dovranno essere comprese fra lo 0,5 % e lo 0,8% di tale reddito;
 - c) qualora il reddito complessivo annuo risulti compreso tra euro 32.000,00 ed euro 52.000,00, le rate mensili dovranno essere comprese fra lo 0,8% e 1,3% di tale reddito;
 - d) qualora il reddito superi euro 52.000,00, le rate mensili dovranno essere comprese fra 1,3% e 1,8 % di tale reddito;
 - e) in ogni caso la rateazione non potrà essere concessa qualora il debito totale iscritto a ruolo sia inferiore a euro 100,00;
 - f) se l'importo iscritto a ruolo o il debito del quale si chiede la rateazione è superiore a euro 26.000,00 il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla prestazione di idonea garanzia fidejussoria o fidejussione bancaria.
2. Se l'importo iscritto a ruolo o il debito è inferiore ad € 26.000 il pagamento rateale può essere concesso fino ad un massimo di 12 rate. Se l'importo iscritto a ruolo o il debito è superiore ad € 26.000 il pagamento rateale può essere concesso su più anni con un massimo di 12 rate ciascuno, fino ad un massimo di 5 anni.
3. La sussistenza di condizioni economiche disagiate al fine della concessione del beneficio dovrà essere dichiarata dall'interessato nella stessa domanda di rateazione presentata al Servizio Competente-Ufficio Vincolo Idrogeologico, ai sensi di quanto stabilito dell'articolo 1 del D. P. R. 20 ottobre 1998, n. 403 e dell'articolo 46, comma 1 del D.P.R. 28-12-2000 n. 445.
4. Sulle rate determinate come sopra dovranno essere calcolati gli interessi al tasso legale vigente al momento dell'istanza, secondo corretta regola di matematica finanziaria.
5. L'istanza di concessione della rateazione del debito iscritto a ruolo deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva;
6. L'accoglimento dell'istanza di rateazione verrà stabilito mediante specifico atto dirigenziale dal Responsabile del Servizio Competente, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di ricezione della medesima;
7. La richiesta di rateazione deve essere presentata dall'interessato, a pena di irricevibilità, al Servizio Competente-Ufficio Vincolo Idrogeologico;
8. Le rate mensili, concesse per il pagamento dilazionato del debito, hanno scadenza a fine mese.
9. In caso di mancato pagamento di due sole rate, anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio, con obbligo di estinguere il debito residuo in una unica soluzione entro 30 giorni dalla scadenza della rata non onorata. Sono fatte salve eventuali richieste di minor rateazione formulate dal trasgressore.
10. Il Responsabile del Procedimento potrà stabilire criteri diversi di rateizzazione nel caso in cui dalla dichiarazione dell'interessato e dalla ulteriore documentazione prodotta emergano situazioni di particolare disagio economico, indipendenti dal reddito percepito o prodotto nell'anno precedente.

Art.17 Utilizzo Introiti derivanti dalla Sanzioni Amministrative

1. Gli introiti derivanti dall'oblazione da parte dei trasgressori e/o obbligati in solido delle sanzioni amministrative elevate per violazioni della L.R. 39/2000 e/o del Regolamento Forestale devono considerarsi vincolati almeno per 85% all'utilizzo nel bilancio dell'Ente per le seguenti destinazioni:
 - a. Spese di funzionamento e gestione relative all'espletamento delle funzioni del Servizio a cui compete l'espletamento della stessa secondo l'organizzazione dell'Ente.
 - b. Interventi di forestazione, ripristino e difesa del territorio da attuarsi secondo le disposizioni di cui alla L.R. 39/2000.



2. Una diversa destinazione degli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative di cui al comma precedente può essere disposta unicamente con deliberazione di Giunta dell'Unione di Comuni del Pratomagno.

Art. 18 - Iscrizione al libro regionale dei boschi da seme (LRBS)

1. La Unione dei Comuni del Pratomagno può promuovere, mediante delibera di Giunta, l'iscrizione di boschi, arboreti e di piante delle specie di cui all'allegato D della Legge Forestale della Toscana 39/00 e successive modifiche al Libro Regionale dei Boschi da Seme, ai sensi dell'art. 78, comma 4 della stessa legge.
2. La Unione dei Comuni del Pratomagno può promuovere, su proposta del proprietario, o di enti scientifici di ricerca, l'iscrizione di boschi, arboreti e di piante delle specie di cui all'allegato D della Legge Forestale della Toscana 39/00 e successive modifiche al Libro Regionale dei Boschi da Seme, mediante apposita delibera di Giunta.
3. Per l'iscrizione è necessario che i boschi, gli arboreti e le piante forestali rispondano ai requisiti di idoneità stabiliti dalla Giunta Regionale e riportati nell'allegato A della Delibera della Giunta Regionale n. 435 del 12/05/2003 e successive modifiche.
4. Alla domanda di iscrizione deve essere allegata apposita scheda di segnalazione del materiale di base al Libro Regionale dei Boschi da Seme, secondo la modulistica approvata dalla Giunta Regionale con decreto dirigenziale del Servizio Foreste e Patrimonio Agroforestale della Regione Toscana n. 7783/2003. Deve altresì essere allegato un disciplinare di gestione de boschi da seme per un periodo non inferiore a cinque anni.
5. La Unione dei Comuni del Pratomagno trasmette la proposta di costituzione di boschi da seme, al proprietario e alla giunta regionale entro 30 giorni dalla delibera di Giunta che approva la costituzione.
6. Le procedure e l'iter amministrativo necessario per l'iscrizione al libro regionale dei boschi da seme sono stabilite dal D.G.R. n. 435 del 12/05/2003 della Regione Toscana.
7. L'istruttoria tecnica relativamente alla presentazione delle domande di iscrizione al Libro Regionale dei Boschi da Seme è curata dal Servizio Competente della Unione dei Comuni del Pratomagno.

Art. 19. Opere connesse ed interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica o a permesso a costruire.

- 1) La realizzazione delle **opere connesse di carattere temporaneo** previste dall'articolo 46 del Regolamento Forestale 48/R, e con le caratteristiche previste dallo stesso articolo, sono soggette a presentazione di specifica domanda di autorizzazione o dichiarazione, a seconda dei casi previsti dal Regolamento Forestale citato, secondo le procedure previste dal presente regolamento.
- 2) Nella domanda di autorizzazione (o di dichiarazione) di cui al comma 1 devono essere indicati, sia su cartografia topografica che catastale i tracciati, nonché le relative ampiezze delle opere. Inoltre, devono essere dettagliati nella domanda di autorizzazione entità, natura e tipologia degli interventi che verranno eseguiti per la realizzazione delle opere stesse o comunque le caratteristiche tecniche delle stesse.
- 3) Nei casi in cui le domande autorizzazione siano relative ad **interventi di trasformazione** ai sensi dell'art 79, in assenza di piano paesaggistico regolarmente approvato, che individui le aree da poter ripristinare, con destinazione agricola, si applica la procedura di cui all'art 71 comma 5 del Regolamento Forestale 48/R. Pertanto, in tali casi la domanda di autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico deve essere presentata al comune di competenza o al relativo servizio servizio associato dell'Unione dei Comuni, congiuntamente a quella ai fini dell'autorizzazione paesaggistica.